

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 luglio 2018 si sono incontrati in Roma Eni S.p.A., anche in rappresentanza delle società controllate appartenenti all'area contrattuale Energia e Petrolio, e le Segreterie Nazionali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL per dare seguito alle richieste delle Segreterie Nazionali di individuare una soluzione alla problematica afferente il personale dipendente in servizio alla data del presente accordo che, nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, ha svolto la sua attività in regime di trasferimento oppure distacco all'estero oppure è stato interessato da cambi di area di business/società Italia.

In premessa, le parti hanno ripercorso il tema dell'istituto EDR/ECP di cui ai verbali del 25 giugno 2015, del 18 maggio e dell'8 giugno 2016, hanno analizzato gli elementi di riferimento all'origine dell'individuazione dell'istituto ed approfondito le modalità applicative realizzate con i citati accordi, riconfermandone la validità e convenendo che quanto di seguito condiviso nella presente intesa non è da ricondurre alla tematica dell'istituto EDR/ECP considerata definitivamente chiusa con i suddetti accordi.

Al riguardo, in relazione al tema, le Parti hanno condiviso quanto di seguito riportato.



**PERSONALE CHE HA SVOLTO LA SUA ATTIVITA' IN REGIME DI
DISTACCO ALL'ESTERO NEL PERIODO 1 GENNAIO 2013 - 31
DICEMBRE 2013**

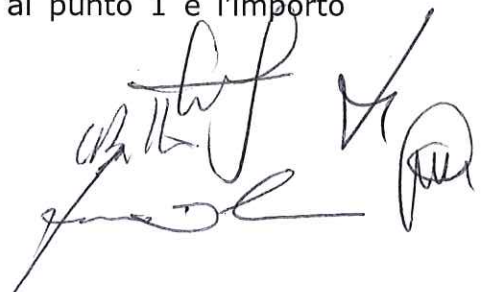
1. Per il personale dipendente che risulti a ruolo alla data del presente accordo e alla data del 1° gennaio 2013 e che, nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, ha svolto la sua attività in regime di trasferimento oppure distacco all'estero sarà calcolato un importo massimo annuo (AP massimo annuo) di cui alla seguente formula:

$(\text{pdp tabellare competenza 2013} - \text{€ 2.000}) * 60\% = \text{AP max annuo}$

(importo ottenuto per categoria di riferimento da riparametrare sulla base della scala parametrica del premio di partecipazione e riproporzionare sull'eventuale rapporto tra orario contrattuale e orario part time).

I riferimenti individuali del personale interessato utili al calcolo suddetto sono:

- l'area di business/società di ruolo alla data del 1 gennaio 2013 e il relativo valore tabellare del Premio di Partecipazione competenza 2013;
 - la categoria del lavoratore alla data del 1 gennaio 2013.
2. Al personale interessato dalla presente intesa verrà riconosciuta sotto forma di *Ad Personam VdA 18 luglio 2018* non assorbibile l'eventuale differenza positiva fra il valore risultante di cui al punto 1 e l'importo



annuo percepito a titolo di EDR/ECP di cui ai verbali del 25 giugno 2015, del 18 maggio e dell'8 giugno 2016 (compreso EDR/ECP pari a € 0).

3. L'importo risultante di cui al punto 2 sarà ripartito in 12 mensilità erogate a titolo di *Ad Personam VdA 18 luglio 2018* non assorbibile nelle seguenti modalità:

per il personale in servizio in Italia alla data del presente accordo, il primo 50% a decorrere dal 1 agosto 2018 e il restante 50% a decorrere dal 1 gennaio 2019; per il personale non in servizio in Italia alla data del presente accordo a decorrere dal mese di rientro in servizio in Italia e comunque non prima del 1 gennaio 2019.

PERSONALE CHE NELL'ARCO TEMPORALE 1 GENNAIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013 E' STATO INTERESSATO DA CAMBI DI AREA DI BUSINESS/SOCIETA' ITALIA.

- a. Per il personale dipendente che risulti a ruolo alla data del presente accordo e alla data del 1° gennaio 2013 e che, nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, è stato interessato da cambi di area di business/società Italia, sarà calcolato un importo massimo annuo (AP massimo annuo) di cui alla seguente formula:

$(\text{pdp tabellare competenza 2013} - € 2.000) * 60\% = \text{AP max annuo}$

(importo ottenuto per categoria di riferimento da riparametrare sulla base della scala parametrica del premio di partecipazione e riproporzionare sull'eventuale rapporto tra orario contrattuale e orario part time).



I riferimenti individuali del personale interessato utili al calcolo suddetto sono:

- l'area di business/società di ruolo alla data del 1 gennaio 2013 e il relativo valore tabellare del Premio di Partecipazione competenza 2013;
- la categoria del lavoratore alla data del 1 gennaio 2013.

b. Al personale interessato dalla presente intesa verrà riconosciuta sotto forma di *Ad Personam VdA 18 luglio 2018* non assorbibile l'eventuale differenza positiva fra il valore risultante di cui al punto a. e l'importo annuo percepito a titolo di EDR/ECP di cui ai verbali del 25 giugno 2015, del 18 maggio e dell'8 giugno 2016 (compreso EDR/ECP pari a € 0).

c. L'importo risultante di cui al punto b. sarà ripartito in 12 mensilità erogate a titolo di *Ad Personam VdA 18 luglio 2018* non assorbibile nelle seguenti modalità:

per il personale in servizio in Italia alla data del presente accordo, il primo 50% a decorrere dal 1 agosto 2018 e il restante 50% a decorrere dal 1 gennaio 2019; per il personale non in servizio in Italia alla data del presente accordo a decorrere dal mese di rientro in servizio in Italia e comunque non prima del 1 gennaio 2019.

Le due diverse suddette condizioni non sono sovrapponibili e/o cumulabili; nell'eventualità persistano ambedue, sarà applicata quella di miglior favore per il dipendente interessato.

Gli importi sopra definiti a titolo di *Ad Personam VdA 18 luglio 2018* non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, esclusi gli effetti fiscali, contributivi e assicurativi di legge; pertanto a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, non avranno incidenza o riflesso su ogni elemento della retribuzione, su maggiorazioni, su istituti contrattuali diretti o differiti di alcun genere né sul trattamento di fine rapporto e in ogni modo riferibile in via diretta o indiretta agli istituti previsti dal vigente CCNL Energia e Petrolio.

Eni	FILCTEM CGIL	FEMCA CISL	UILTEC UIL
